

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 1

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero alle sessioni di sparo dell'OVS Galassi Paride presso le postazioni n.50, n.86 e n.117.

Data: 09/01/2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno nove del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
- Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
- Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
- Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la presenza di un branco di cinghiali nelle vallate tra Via del Musone, via Lauretana e Via Marina II di Numana segnalati da cittadini;
- Considerato che nell'attività di contenimento della popolazione di cinghiali in quell'area l'OVS Galassi Paride, ha constatato che i cinghiali si recano sulle colture tra le ore 20:30 e le ore 21:30, ovvero fuori dagli orari di prelievo previsti nel regolamento del Parco;
- Anche il sig. Camilletti, conduttore dell'az. agricola su cui insistono le postazioni di selecontrollo, lamenta danni alle produzioni ed è preoccupato per le prossime semine.;
- Dato atto che in data 03/01/2023 è pervenuta da parte dell'OVS Galassi Paride la richiesta di autorizzazione al prolungamento delle sessioni di sparo di 2 ore presso le postazioni che insistono sull'area frequentata dai cinghiali ovvero la n.50, la n.86 e la n.117;
- Richiamato l'obbiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Considerato che i siti di prelievo n.50, n.86 e n.117 risultano:
 1. lontano dai sentieri escursionistici ufficiali del Parco;
 2. in terreni di difficile accesso;
 3. non frequentati da persone diverse dagli OVS e dai rispettivi proprietari;
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

